

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

18° anno n. L 172

3 luglio 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1694/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1695/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1696/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che fissa i prelievi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 1697/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 1698/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, recante modifica del regolamento (CEE) n. 221/72, che fissa i coefficienti per la determinazione del valore d'inventario e del limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute all'ammasso delle carni bovine soggette ad intervento 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 1699/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che modifica il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962 11
- Regolamento (CEE) n. 1700/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 1701/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 13
- Regolamento (CEE) n. 1702/75 della Commissione, del 2 luglio 1975, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 15

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

75/378/EURATOM :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom 16**

75/379/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1975, che modifica le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE per quanto riguarda il periodo di validità delle procedure del comitato veterinario permanente 17**

75/380/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1975, che modifica la decisione 73/88/CEE per quanto riguarda il periodo di validità delle procedure del comitato veterinario permanente 18**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/75 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 luglio 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	53,19
10.01 B	Frumento duro	51,65 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	51,91 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	54,21
10.04	Avena	44,17
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	30,29 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	17,49
10.07 B	Miglio	7,64 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	46,15 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	93,81
11.01 B	Farine di segala	92,03
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	99,01
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	100,02

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 % fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1695/75 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 210 del 1^o. 8. 1974, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 luglio 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine (1)

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	6,14
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	5,60	5,60	8,48
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/75 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1975****che fissa i prelievi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativo alle importazioni dalla Tunisia di oli d'oliva ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 303/74 del Consiglio, del 4 febbraio 1974, relativo alle importazioni di olio d'oliva dal Marocco ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1621/75 ⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 1621/75 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'importazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 443/72, all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1912/74 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 303/74 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

(4) GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3.

(5) GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 6.

(6) GU n. L 34 del 7. 2. 1974, pag. 4.

(7) GU n. L 164 del 27. 6. 1975, pag. 36.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 3 luglio 1975 in UC/100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01 N II	3,567	3,612	3,612	4,312	3,612
07.03 A II	3,567	3,512	3,512	4,312	3,512
15.07 A I a)	18,551	21,757	21,757	24,957	24,957
15.07 A I b)	24,902	29,205	29,205	35,205	35,205
15.07 A II	16,213	19,101 ⁽¹⁾	19,101 ⁽¹⁾	19,601	19,601 ⁽²⁾
15.17 A I	8,107	9,801	9,801	9,801	9,801
15.17 A II	12,970	15,681	15,681	15,681	15,681
23.04 A	1,297	1,568	1,568	1,568	1,568

⁽¹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto è definito nei regolamenti (CEE) n. 303/74 e n. 1912/74 del Consiglio.

⁽²⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi paesi nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 306/74 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/75 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1975****che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 121/67/CEE, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro; che è opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativa alle inchieste da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola⁽³⁾;

considerando che, sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 1974, occorre adattare i coefficienti di ponderazione fissati dal regolamento (CEE) n.

1907/74 della Commissione, del 22 luglio 1974, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 121/67/CEE, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1907/74 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 18.

*ALLEGATO***Coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato**

Belgio	6,7
Danimarca	11,6
Germania	29,0
Francia	17,3
Irlanda	1,1
Italia	12,6
Lussemburgo	0,1
Paesi Bassi	10,3
Regno Unito	11,3

REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/75 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n. 221/72, che fissa i coefficienti per la determinazione del valore d'inventario e del limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute all'ammasso delle carni bovine soggette ad intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1174/75 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 221/72 della Commissione, del 31 gennaio 1972 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3180/74 ⁽⁶⁾, ha fissato i coefficienti per la determinazione del valore d'inventario e del limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute all'ammasso delle carni bovine, disossate o no ;

considerando che, per stabilire il conto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2305/70, è necessario fissare un coefficiente per le conserve di carni bovine fabbricate a norma del regolamento (CEE) n. 1295/74 della Commissione, del 22 maggio 1974, relativo alla trasformazione delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1145/75 ⁽⁸⁾ ;

considerando che l'ammasso di conserve non dà luogo a perdite di peso e che la perdita di peso provocata dalla trasformazione in conserve dipende dal tipo di conserva prodotto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Articolo 1

1. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 221/72 è aggiunto il testo seguente :

« — conserve : 1,5 ».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 221/72 è aggiunto il testo seguente :

« Questo limite non si applica per quanto concerne la carne trasformata in conserve. Viene tuttavia tenuto conto, nella misura indicata in allegato, di una perdita di peso risultante dalle operazioni di trasformazione.

Qualora, in sede di produzione di conserve, una parte della carne impiegata non sia trasformata, ma immagazzinata in pezzi disossati, la quantità di carne disossata si aggiunge al quantitativo di conserve prodotto. »

3. Il regolamento (CEE) n. 221/72 è completato dall'allegato del presente regolamento.

4. All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 221/72 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« Le perdite di peso di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono prese in considerazione soltanto per le operazioni di trasformazione effettuate prima del 24 maggio 1975. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 27 del 1. 2. 1972, pag. 54.

⁽⁶⁾ GU n. L 339 del 18. 12. 1974, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 140 del 23. 5. 1974, pag. 47.

⁽⁸⁾ GU n. L 112 del 1. 5. 1975, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Descrizione del prodotto fabbricato	Perdita di peso
— Conserve di carni bovine in scatole di 400 g cadauna, fabbricate per il — 95 % con carni bovine disossate fresche e per il — 5 % con cotenne sbollentate ma non salate	17 %
— Conserve di carni bovine in scatole di 350 o 1 815 g cadauna, contenenti l'80 % o più di carni bovine, fatta eccezione delle frattaglie e del grasso	26 %
— Conserve di carni bovine in scatole di 425 g cadauna, fabbricate per il — 99 % con carni bovine disossate fresche	36 %
— Conserve di carni bovine in scatole di 420 g cadauna, fabbricate per il — 93 % con carni bovine disossate fresche e per il — 7 % con parti tendinose	37 %
— Conserve di carni bovine in scatole di 340 g cadauna, fabbricate per lo — 80 % al minimo con carni bovine disossate cotte e per il — 20 % al massimo con altri prodotti (gelificanti, grassi, spezie)	49 %

REGOLAMENTO (CEE) N. 1699/75 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1975****che modifica il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962 ⁽¹⁾**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 155,

visto l'articolo 24 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 ⁽²⁾,

considerando che il regolamento n. 27 adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 24 del regolamento n. 17 prescrive, all'articolo 2, paragrafo 1, che le domande e le notificazioni, nonché i rispettivi allegati devono essere presentati alla Commissione in sette esemplari;

considerando che il numero di esemplari da presentare è stato fissato in funzione del numero degli Stati membri, ai fini della comunicazione dei documenti alle competenti autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17;

considerando che è opportuno modificare il numero di esemplari da presentare in funzione del numero attuale degli Stati membri, al fine di accelerare, nell'interesse di tutti gli interessati, l'esame delle domande e delle notificazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 27 è modificato come segue:

« Le domande e le notificazioni, nonché i rispettivi allegati devono essere presentati alla Commissione in dieci esemplari ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62, modificato dal regolamento (CEE) n. 1133/68 del 26 luglio 1968 (GU n. L 189 del 10. 8. 1968, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1700/75 DELLA COMMISSIONE**del 2 luglio 1975****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1692/75 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 1^o. 7. 1975, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 2. 7. 1975, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 luglio 1975 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	7,94
	II. zucchero greggio	7,19
	B. non denaturati:	
I. zucchero bianco	7,94	
II. zucchero greggio	7,19	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1701/75 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1975

che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1491/70 ⁽³⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno che precede la fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,40 unità di conto da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'im-

porto di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,40 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0794 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1975.

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 28. 7. 1970, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1702/75 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1975

che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, può essere prevista la riscossione di un prelievo speciale all'esportazione di zucchero, se l'approvvigionamento di una o di tutte le regioni della Comunità rischia di non poter più essere effettuato ad un prezzo che non superi il prezzo d'entrata;

considerando che il prezzo d'entrata per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 660/75⁽³⁾;

considerando che l'elenco dei prodotti soggetti al prelievo speciale figura nel regolamento (CEE) n. 825/75 della Commissione, del 25 marzo 1975, che stabilisce modalità di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁴⁾;

considerando che, per rendere possibile il funzionamento normale del regime dei prelievi, occorre basarsi, per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che si mantengono fra di loro entro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, su un tasso di conversione fondato sulla loro parità effettiva;

— per le altre monete, su un tasso di conversione fondato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di dette monete, rilevato per un determinato periodo rispetto alle monete comunitarie di cui al comma precedente;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a fissare il prelievo all'esportazione a 0;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato a 0.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 17.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 16 giugno 1975

relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

(75/378/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visti gli statuti dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom⁽¹⁾, modificati dalla decisione 73/45/Euratom⁽²⁾, in particolare l'articolo X di tali statuti,

vista la decisione del Consiglio del 20 gennaio 1975 relativa al rinnovo dei membri del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. P. Dawson e che il governo del Regno Unito ha proposto di sostituirlo con la Sig.na B.D. Mac Lean,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.na B.D. Mac Lean è nominata membro del comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom in sostituzione del sig. P. Dawson, dimissionario, per la restante durata del mandato di quest'ultimo e cioè fino al 31 dicembre 1976.

Articolo 2

Tale nomina ha effetto alla data in cui il Consiglio riceve l'accettazione della sig.na B.D. Mac Lean.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN

⁽¹⁾ GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1975

che modifica le direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE per quanto riguarda il periodo di validità delle procedure del comitato veterinario permanente

(75/379/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE ⁽²⁾, esprime il suo parere secondo procedure la cui validità è limitata a un periodo di 30 mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata per la prima volta trasmessa una domanda di parere ;

considerando che la prima domanda di parere è stata sottoposta a tale comitato il 22 dicembre 1972 ; che il periodo di tempo trascorso non è stato sufficiente per esprimere un giudizio definitivo e che occorre quindi prorogare soltanto temporaneamente il periodo di validità delle suddette procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nei seguenti articoli le parole « trenta mesi » sono sostituite dalle parole « centodue mesi » :

- articolo 14 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 74/387/CEE ⁽⁴⁾,
- articolo 9 ter della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sani-

tari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 74/387/CEE,

- articolo 13 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 74/387/CEE,
- articolo 10 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 74/387/CEE,
- articolo 31 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 74/387/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1975.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. A. CLINTON

⁽¹⁾ GU n. C 111 del 20. 5. 1975, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.⁽³⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.⁽⁶⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 24 giugno 1975****che modifica la decisione 73/88/CEE per quanto riguarda il periodo di validità delle procedure del comitato veterinario permanente**

(75/380/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,considerando che il comitato veterinario permanente, istituito con decisione 68/361/CEE ⁽²⁾, esprime il suo parere secondo procedure la cui validità è limitata a un periodo di 30 mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata per la prima volta trasmessa una domanda di parere ;

considerando che la prima domanda di parere è stata sottoposta a tale comitato il 22 dicembre 1972 ; che il periodo di tempo trascorso non è stato sufficiente per esprimere un giudizio definitivo e che occorre quindi prorogare soltanto temporaneamente il periodo di validità delle suddette procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*All'articolo 8 della decisione 73/88/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativa a un'azione volta a proteggere il patrimonio zootecnico delle Comunità contro taluni virus aftosi ⁽³⁾, modificata per ultimo dalla decisione 74/388/CEE ⁽⁴⁾, le parole « trenta mesi » sono sostituite dalle parole « centodue mesi ».*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1975.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. A. CLINTON

⁽¹⁾ GU n. C 111 del 20. 5. 1975, pag. 26.
⁽²⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.
⁽³⁾ GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 26.
⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 38.